



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

**SETTORE**  
**DIREZIONE GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 8 DEL 28-01-2014**

**OGGETTO:** *Procedura di mediazione relativa alla lite promossa dalla S.A. S.p.A. davanti al Tribunale Ordinario di Firenze R.G. 4322/2013 – Integrazione indennità di mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010*

**IL RESPONSABILE DELLA**  
**U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE**

**RICORDATO** che:

la società S.A. S.p.A., a seguito di procedimento di *project financing* esperito ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 109/1994, è concessionaria degli interventi di ampliamento, manutenzione e gestione dei cimiteri comunali, come da "*Convenzione per la costruzione, manutenzione e gestione dei cimiteri del Comune di Scandicci*" sottoscritta in data 4 agosto 2003 (Rep. n. 12812, Fasc. 675), per la durata di 29 anni;

con atto notificato in data 8 marzo 2013, la suddetta società ha citato dinanzi al Tribunale civile di Firenze il Comune di Scandicci al fine di sentirlo condannare, in sintesi, al riequilibrio del Piano Economico e Finanziario su cui si fonda l'affidamento dei suddetti interventi mediante il pagamento di complessivi € 667.423,99, parte dei quali richiesta anche a titolo di risarcimento danni, ove configurabile;

il Comune di Scandicci, previa determina dirigenziale n. 254 del 2/09/2013, si è costituito in giudizio al fine di contestare le domande attrici;

all'udienza del 9 ottobre 2013 fissata per la comparizione delle parti, il giudice ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione della lite ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010;

**RICORDATO** che la Giunta Comunale con delibera della n. 170 del 22 ottobre 2013 - al cui testo integralmente ci si riporta - ha preso atto che:

l'esperimento del procedimento di mediazione su impulso del giudice ha carattere obbligatorio e che ai sensi del citato d.lgs. n. 28/2010 dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può trarre

argomenti di prova, con condanna altresì della parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

è interesse dell'Amministrazione comunale raggiungere una soluzione transattiva della suindicata controversia, in quanto:

- atteso che, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2010 "*il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi*", tale soluzione consentirebbe una più rapida definizione della lite rispetto ai tempi fisiologici propri del giudizio;
- ciò consentirebbe altresì una migliore futura gestione del rapporto contrattuale in essere con la controparte, tanto più opportuna ed auspicabile in considerazione della durata del rapporto prevista sino al 2032;
- si eviterebbe in tal modo l'incertezza dell'esito del giudizio;

RILEVATO che con tale atto la Giunta ha, pertanto, deliberato di adire la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze quale organismo di mediazione da adire in adempimento di quanto disposto dal Tribunale di Firenze nell'ambito del giudizio r.g. 4322/2013;

PRESO ATTO che i costi del procedimento a carico dell'Amministrazione comunale sono stati inizialmente stimati, in ragione del valore allo stato indeterminato della controversia, in € 813,33, salvo diversa quantificazione da parte dell'organismo di conciliazione;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 63 del 24.10.13 con cui è stato assunto impegno di spesa di complessivi € 813,33 per il suddetto costo inizialmente stimato, liquidati all'organismo di mediazione.

Vista la lettera, pervenuta via pec il 08.01.14, da parte del Servizio Conciliazione della Camera di Commercio con cui è stato comunicato che, a seguito di istruttoria è emerso che l'indennità dovuta si colloca nello scaglione tra i 500.001,00 € ed € 2.500.000,00 e che, pertanto, l'importo dovuto per ciascuna parte ammonta ad € 2.318,00, IVA inclusa;

Preso atto che, pertanto, l'indennità ancora dovuta è pari ad € 1.504,67, importo dato dalla differenza tra € 2.318,00 ed € 813,33, già corrisposti e ritenuto necessario assumere impegno di spesa al fine di integrare l'indennità relativa alla procedura di mediazione di cui all'oggetto;

VISTO l'art. 67 dello Statuto del Comune;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RICHIAMATA la determinazione del Settore Direzione Generale n. 66 del 15.11.2010 con cui sono state attribuite alla sottoscritta, fra l'altro, le funzioni inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;

PRESO ATTO che con Delibera n. 218 del 30-12-2013, nelle more dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2014, è stata approvata la gestione provvisoria del PEG per il 2014 nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

VISTA la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per

finalità di pubblicazione e diffusione sul web” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

DATO ATTO che gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy (riferimenti dell'Ufficio Avvocatura: nn. 261/2013 e 370/2013);

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione del presente atto anche ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

VISTO da ultimo l'art. 4, comma 4, dello stesso medesimo D.Lgs. n. 33/2013, che dispone che, nei casi in cui le norme di legge prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;

Visto l'art. 16 del DM 180/2010, concernente i criteri per la determinazione dell'indennità e dato atto che la presente non è una spesa frazionabile, trattandosi di una integrazione dell'indennità della procedura di mediazione di cui all'oggetto;

#### **DETERMINA**

Di assumere impegno di spesa di complessivi € 1.504,67 per integrare il costo dell'indennità dovuta per il procedimento di mediazione innanzi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze relativo alla causa pendente al Tribunale di Firenze, r.g. 4322/2013, da corrispondere all'organismo di mediazione.

Di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa trova imputazione sul capitolo 47010/ 1 “Onorari e spese di causa” del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2014 (Impegno n. 456/2014).

Di liquidare il suddetto importo di € 1.504,67 mediante bonifico su conto corrente postale IBAN: IT14I 07601 028 00000000 351502, intestatario Camera di Commercio di Firenze; causale: procedura di mediazione, integrazione indennità di mediazione, rif. MED/13/00228, (causa Tribunale di Firenze, r.g. 4322/2013).

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per a durata di quindici giorni.

**IL RESPONSABILE DELLA**  
**U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE**  
**AVV. CLAUDIA BONACCHI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.